FONTI CIVILISTICHE

Sono essenzialmente quelle giustinianee prodotte dalla grande opera di compilazione e rielaborazione compiuta dai giuristi di Giustiniano fra il 528 e il 534.
Nel 529 è già predisposta una raccolta di costituzioni imperiali il cosiddetto «primo Codice», di cui non restano che scarsi frammenti papiracei.
Nel 530 è avviata la grande raccolta di riordino della giurisprudenza romana classica, il ***Digesto***, opera che sarà pubblicata in cinquanta libri nel dicembre 533.
Nel novembre del 533 era intanto già stata promulgata un'opera istituzionale in quattro libri destinata agli studenti di diritto: le ***Istituzioni***.
Nel novembre del 534 venne promulgata una seconda edizione del ***Codice*** in dodici libri: si tratta della redazione che ci è stata trasmessa e che quindi conosciamo.
Nel periodo fra il 535 e il 565 Giustiniano continuò a promulgare costituzioni, ***Novelle***, che ci sono state trasmesse da tre raccolte di origine privata: *Epitome Iuliani*, *Authenticum*, *Novellae*. L'ultima è la più completa e fu probabilmente redatta sotto l'impero di Tiberio II (578-582).

Queste compilazioni hanno sorti diverse nell'Alto Medioevo. Le **Istituzioni** hanno una continuità di tradizione. Il **Codice** è trasmesso in forme epitomate e sempre privo degli ultimi tre libri. Il **Digesto** sparisce dall'uso e dalla conoscenza. Le **Novelle** sono conosciute in raccolte private non complete e soprattutto nella forma dell'*Epitome Iuliani*.
Seppure prima di Irnerio è ravvisabile qualche traccia di uso del Digesto e del Codice, è soltanto nel suo tempo [fine XI-iniz. XII sec.] che viene valorizzato proprio il Digesto, il più importante e complesso testo della sapienza giuridica romana.
Il ritrovamento del Digesto è pure avvolto nella leggenda: Irnerio sarebbe entrato in possesso di antichi manoscritti comprendenti una vasta parte iniziale (dal libro primo al libro 24,2) e poi altri manoscritti con l'ultima parte (dal libro 39 al libro 50). La prima serie venne chiamata *Digestum Vetus* mentre la seconda *Digestum Novum*: sarebbero risultati mancanti per un certo tempo i libri da 24,3 a 38 compreso. In seguito venne ritrovata la parte centrale del Digesto che sarebbe stata chiamata *Digestum Infortiatum* perché il testo nel suo complesso ne sarebbe risultato 'rinforzato'.

Le varie parti del *Corpus iuris* vennero di solito designate con delle sigle, che furono principalmente: *ff.* per il Digesto (abbreviazione di origine oscura); *Inst*. per le Istituzioni; *C*. per il Codice, e *Auth.* per le Novelle, conosciute a Bologna nella forma dell'*Authenticum* diviso in nove *collationes*.

L'intera compilazione giustinianea, inizialmente composta di quattro parti: Digesto (50 libri), Codice (12 libri) Istituzioni (4 libri) e Novelle (varie raccolte) si ricompone a Bologna in una partizione diversa che la tradizione scolastica non avrebbe più modificato fino all'epoca delle prime codificazioni (sec. XVIII). Tale partizione avrà rilievo anche didattico in tutte le università medievali e moderne: i *Digesta* vengono dunque stabilmente divisi in tre volumi (*Vetus*, *Infortiatum* e *Novum*); il *Codex* confluisce in un quarto volume ma limitatamente ai primi 9 libri; un quinto volume raccoglie le *Institutiones*, gli ultimi *Tres libri* del *Codex*, le *Novellae* (134 costituzioni tramandate secondo una raccolta denominata *Authenticum* distribuite in nove *Collationes*). In seguito al quinto volume si aggiungono alcune recenti costituzioni imperiali (per es. la *constitutio Habita*) ed, infine, anche le consuetudini feudali poste per iscritto (*Libri Feudorum* in due libri suddivisi in titoli). Anche se non ha mai fatto parte del *Corpus Iuris* la raccolta sistematica in tre libri, suddivisi in titoli, di norme longobarde e franche detta *Lombarda* (metà sec. XII) viene spesso citata dai giuristi nei *consilia* soprattutto se si tratta di questioni feudali.

Vi è ancora una precisazione da fare: sia i tre *Digesta* sia il *Codex* vengono ciascuno diviso in due parti a fini didattici. Per completare la lettura di ciascuna parte i corsi universitari prevedevano due anni di insegnamento. Per es. *In prima Infortiati*, *In secunda Infortiati*, *In prima Codicis*, *In secunda Codicis* ecc. Questa partizione è passata dalla sfera didattica a quella editoriale ed ha così influenzato sia la tradizione ms. sia quella a stampa delle *lecturae* universitarie.

per il testo del *corpus iuris civilis* vedere:
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/index.htm

MODUS CITANDI CORPUS IURIS CIVILIS

INSTITUTIONES IUSTINIANI

Littera **I**. designantur. Numeri subsequentes ordinatim demonstrant Librum, Titulum et Paragraphum. Ex. gr.: I. 1, 13, 2 significat Institutiones, Librum primum, Titulum decimum tertium: *de Tutelis,* Paragraphum secundam: *Tutores autem.*

DIGESTA IUSTINIANI SEU PANDECTAE

Littera **D**. designantur. Numeri subsequentes ordinatim demonstrant Librum, Titulum et Legem. Ex. gr.: D. 9, 2, 8 indicat Digesta, Librum nonum, Titulum secundum: *Ad legem Aquiliam*, Legem octavam: *Idem iuris.*

CODEX IUSTINIANI

Littera **C**. designatur. Numeri subsequentes ordinatim demonstrant Librum, Titulum et Legem. Ex. gr.: C. 6, 42, 16 significat Codicem Iustiniani, Librum sextum, Titulum quadragesimum: *de Fideicommissis*, Legem decimam sextam: *Cum virum.*

NOVELLAE IUSTINIANI

Littera **N**. designantur. Numeri subsequentes ordinatim demonstrant Novellam et Caput. Ex. gr.: N. 22, 3 indicat Novellam vigesimam secundam: *de Nuptiis,* Caput tertium: *Nuptias.*

In Novellis additur littera **A**. quae designat Authentica. Numeri vero subsequentes demonstrant Collationem et Titulum. Ex. gr.: A. 4, 1 indicat Authenticorum Collationem quartam, Titulum primum.

AUTHENTICAE CODICI INSERTAE

Littera ***C**. cum asterisco designantur. Numeri subsequentes ordinatim demonstrant Librum, Titulum et Legem Codicis ubi tales Authenticae insertae fuerunt. Additur numerus Novellae et capitis ex quo illa Authentica desumpta fuit. Ex gr. *C. 5, 9, 8, 2=N. 22, 10 significat Authenticam olim insertam Codici Iustiniani, Libro quinto, Titulo nono: *de Secundis nuptiis,* legi octavae, paragrapho secundae, quae incipit: *Nunc autem* quaeque desumpta fuit ex Novella vigesima secunda, capite decimo.

****

FONTI CANONISTICHE

Dopo il grande Scisma (1054) e dopo il *Dictatus Papae* di Gregorio VII (1076) agli inizi del sec. XII il diritto canonico trova il suo nuovo artefice nel monaco Graziano. Costui si trova a Bologna ove segue l'insegnamento di Irnerio e raccoglie fra il 1140 e il 1142 un insieme notevole di norme (circa 4000 brani). L'opera si intitola *Concordantia discordantium canonum* ma è comunemente nota con il nome di *Decretum*.

Il *Decretum* comprende brani dei padri della Chiesa, dei concili orientali ed occidentali, decretali pontificie, frammenti di diritto romano, estratti di raccolte precedenti, passi del Vecchio e del Nuovo Testamento. L'opera, che non ricevette mai una promulgazione ufficiale ebbe comunque, come quella di Irnerio, un successo straordinario e fu presto corredata da un apparato di glosse ordinario ad opera di Bartolomeo da Brescia († circa il 1258).

Nel 1234, dopo quattro anni di lavoro condotto dal giurista catalano Raimondo di Peňyafort, Gregorio IX promulga una nuova amplissima collezione di *Decretales* che soppianta tutte le altre: l'opera, divisa in 5 libri, si chiama anche *Liber Extra*, nel senso che sta fuori dal Decreto di Graziano e lo completa. Questa opera ebbe un ruolo fondamentale nella dottrina canonistica e fu poi interpretata con la glossa ordinaria di Bernardo da Parma († 1266).

Nel 1298 Bonifacio VIII dà alla Chiesa una nuova legislazione ufficiale: è detta *Liber Sextus* perché nelle intenzioni dell'autore avrebbe dovuto servire come completamento dei cinque libri delle decretali gregoriane, anche se è essa stessa divisa in 5 libri.

Fra il 1314 e il 1317 seguono le *Clementinae*, iniziate da Clemente V e promulgate da Giovanni XXII, il quale pubblica poi le *Extravagantes*, che insieme alle cosiddette *Extravagantes communes* costituiscono quello che sarà poi denominato *Corpus Iuris Canonici*.

per il *Decretum* di Graziano vedere:
http://geschichte.digitale-sammlungen.de/decretum-gratiani/online/angebot

oppure

per il Decreto e per le altre fonti canonistiche vedere il sito della Columbia Univ. «The Medieval Canon Law Virtual Library» al seguente link:
http://colbycanonlaw.wordpress.com

in entrambi i siti si può accedere all'edizione critica di Em. Friedberg del *Corpus Iuris Canonici*

****

MODUS CITANDI CORPUS IURIS CANONICI

DECRETUM GRATIANI

Pars Prima: citatur Distinctio et canon, Ex gr. Postquam D. 50 c.11.
Pars Secunda: citatur Causa, Quaestio et canon, Ex gr. Post uxorem C. 30 q. 4 c. 5.
De poenitentia: citatur Distinctio et canon addita formula "de poen", Ex gr. Praedixerat, D. 1 c. 75 de poen.
Pars Tertia: citatur Distinctio et canon addita formula "de cons." (= de consecratione), Ex gr. Praecepta, D.1 c. 5 de cons.

Dicta Gratiani: citatur, iuxta casus, Distinctio, Causa, Quaestio et canon addita formula 'Gr. a.' vel 'Gr. p.', quae indicant Dictum Gratiani esse ante vel post relatum canonem aut quaestionem, Ex gr. Potest, D. 31 c. 9 Gr. p. indicat 'Potest' esse Dictum Gratiani quod invenitur immediate post canonem 9 Distinctionis 31 Primae Partis Decreti; aut Ex gr.. Qua autem, C. 2 q. 3 c. 1 Gr. a. denotat 'Qua autem' esse Dictum Gratiani quod invenitur immediate ante canonem 1 Quaestionis 3 Causae 2 alterius partis Decreti.

COLLECTIONES DECRETALIUM

Citatur, in primis, Collectio hoc modo signata:

X.	= Decretales Gregorii IX.
VI.	= Liber Sextus.
Clem.	= Clementinae.
Extrav. Io. XXII	= Extravagantes Ioannis XXII.
Extrav. Com.	= Extravagantes Communes.

Deinde citantur, per ordinem et ope numerorum, Liber, Titulus et capitulum, Ex gr. X. 4. 3. 1 indicat : Decretales Gregorii IX, Librum quartum, Titulum tertium et capitulum primum.
Adverte tamen Extravagantes Ioannis XXII carere Libris; ideo, post designatam Collectionem, indicatur tantum Titulus et capitulum.

****

Per sciogliere in forma moderna le citazioni sono utilissimi i volumi sotto indicati, ove possiamo trovare: l'indice in ordine alfabetico di tutti i titoli del *Corpus Iuris Civilis* e del *Corpus Iuris Canonici*, l'indice in ordine alfabetico di tutti gli incipit di leggi, frammenti, canoni e capitoli di tutte le compilazioni, ed infine l'indice alfabetico degli stessi incipit distribuiti per ciascuna distinzione, questione o titolo, secondo le diverse partizioni di ciascuna parte del *Corpus Iuris Civilis* e del *Corpus Iuris Canonici*:

• *Indices Titulorum et Legum Corporis Iuris Civilis*, curantibus Xaviero Ochoa et Aloisio Diez, Institutum iuridicum Claretanum - Universa Bibliotheca Iuris- *Subsidia* (Libreria Editrice Vaticana), Roma, 1965.

• *Indices Canonum, Titulorum et Capitulorum Corporis Iuris Canonici*, curantibus Xaviero Ochoa et Aloisio Diez, Institutum iuridicum Claretanum - Universa Bibliotheca Iuris- *Subsidia* (Libreria Editrice Vaticana), Roma, 1964.